



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255

E-mail Servizio Territorio e Ambiente: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

Servizio:
Territorio e Ambiente
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. 32/2018

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 703 DEL 28/11/2018 **-PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. n.31 del 13/02/2017-**

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 9, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art.7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6 e D.p.r. n.31/2017 (procedimento semplificato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Vista la domanda avanzata dalla sig.ra DI GIOVANNI ELIANA quale legale rappresentante della ditta ALPI s.r.l. con sede in Via Prosecco, Trieste (TS) c.f./P.iva: 00832250328, trasmessa in formato digitale a questo ente a mezzo sportello SUAP/Piceno Consind – **ID SUAP: 854/2018** il 30/05/1971, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) , c.f. DGVLNE71E70L319D in data 11/09/2018, assunta al protocollo al n.8854/2018, per i lavori di **“INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UNA CISTERNA DI GASOLIO PER LAVORI STRADALI, CON CAPIENZA INFERIORE A 9 M.C. ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE.”** in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n.54 Mappali nn.137,145,224,1359, ubicato in FRAZIONE CAPODACQUA;

DATO ATTO che ai sensi, del D.P.R. 31/2017 è stata redatta Relazione paesaggistica così come indicato all'allegato D di cui all'art.8 comma 1 e le opere proposte risultano potersi ricomprendere per loro caratteristiche nell'allegato B di cui all'art.3 comma1, nella seguente tipologia di intervento:

- **Opere da sottoporre a procedura semplificata, punto B.24;**

VISTO il vigente Piano regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016 e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle NTA del PRG Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R. n.197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO:

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L..R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 724 del 21/01/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è esente dalla prescrizione di base del P.P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai

sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7)

VISTA l'integrazione documentale trasmessa tramite pec dal SUAP/Piceno Consind acquisita al prot. com.n.9404 del 25/09/2018, composta dai seguenti elaborati:

1. Tav.1 – Planimetria Catastale;
2. Relazione tecnica Integrativa;
3. Domanda paesaggistica semplificata;
4. Relazione Paesaggistica Semplificata;
5. Versamento Diritti Paesaggistica;
6. Dichiarazione Conformità Cisterna;

VISTO il parere favorevole della Commissione locale per il Paesaggio in data 25/10/2018 Verbale n.21/2018 del seguente tenore letterale:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta".

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento in data 29/10/2018 ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 10866 del 29/10/2018 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopraccitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e art.4 c.6 del D.P.R. 9/7/2010 n.139, documentazione ricevuta in data 23/11/2018 prot.com.n.12005;

VISTO il seguente parere Favorevole con prescrizioni espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e i. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. num. 23378 del 23/11/2018, del seguente tenore letterale:

"esprime ai sensi di quanto disposto dall'art146 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica:

- *Si richiede un preavviso di almeno 15 giorni a tutti i lavori di movimento terra, affinché possano essere effettuati gli opportuni sopralluoghi da parte del personale di questa Soprintendenza.*
- *Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza."*

VISTO il seguente parere Favorevole con prescrizioni espresso ai sensi di quanto disposto dalla L. n.394/91 art.11 comam 3, D.M. 03/02/1990, D.p.r. 06/08/1993 dall'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini prot.n.7388 del 15/11/2018 ed acquisita al prot.comunale n.11613 del 15/11/2018, del seguente tenore letterale:

"si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, (ex art.6,11 e 13 L.394/91 e s.m.i.) in merito alla progettazione in questione come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza:

- *La cisterna dovrà essere rimossa al termine dei lavori stradali e comunque entro e non oltre il limite massimo di*

90 giorni dall'installazione della stessa."

DATO ATTO che la progettazione, oggetto della presente autorizzazione, prevede l'installazione temporanea senza opere sul terreno, di una cisterna per gasolio di dimensioni (4mx2m)x2,3 con capienza inferiore ai 9 mc, per lavori di messa in sicurezza stradale ubicato in Fraz. Capodacqua al fine di rifornire i mezzi meccanici della ditta Alpi s.r.l. durante l'esecuzione del Cantiere Stradale;

- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
- Visto il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 139 del 2010 e relativo allegato;
- Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
- Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del titolo edilizio, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs 42/04;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), i seguenti lavori: "**INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UNA CISTERNA DI GASOLIO PER LAVORI STRADALI, CON CAPIENZA INFERIORE A 9 M.C. ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE.**" come descritti nei seguenti elaborati redatti in forma digitale ed acquisiti dalla piattaforma telematica SUAP/Piceno Consind **ID pratica 854/2018** che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- a) **relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire**-(trasmissione SUAP del 25/09/2018 prot.com.n.9404);
- b) **Tav.2 - documentazione fotografica**-(Trasmissione SUAP del 11/09/2018 prot.com.n.8854);
- c) **Tav.1 - planimetria catastale ed estratto ortofotocarta**-(trasmissione SUAP del 25/09/2018 prot.com.n.9404);
- d) **Scheda relazione paesaggistica semplificata (All.D D.p.r. n.31/2017)**-(trasmissione SUAP del 25/09/2018 prot.com.n.9404);

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettati i seguenti stralci/prescrizioni:

➤ **Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga:**

- *La cisterna dovrà essere rimossa al termine dei lavori stradali e comunque entro e non oltre il limite massimo di 90 giorni dall'installazione della stessa."*

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.lgs. 42 del 22.01.2004: alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche; allo Sportello Unico Attività Produttive istituito c/o PICENO CONSIND; alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio; alla Provincia di Ascoli Piceno servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP; al Parco Nazionale dei Monti Sibillini; all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione; alla ditta richiedente:

DI GIOVANNI ELIANA quale rappresentante legale della ditta ALPI s.r.l. pec: **certificata@pec.alpi.ts.it**;

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fiori Mauro

